

Ai gentili clienti
Loro sedi

In arrivo le "lettere" dell' Agenzia delle Entrate per incongruenze tra reddito e spese sostenute nel periodo di imposta 2010

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla, **come già anticipato nelle News del nostro sito web**, che sono in arrivo, se non sono già state recapitate, lettere provenienti dall' Agenzia delle Entrate indirizzate a soggetti che nell' anno 2010 hanno effettuato **spese eccedenti** (ad esempio acquisti di autovetture o imbarcazioni da riporto...) **il reddito dichiarato**. In buona sostanza, **si tratta di un "invito" a valutare la situazione di anomalia riscontrata dall' Agenzia** (analogamente a quanto è già accaduto lo scorso anno) **nei confronti dei contribuenti per i quali, dalla comparazione fra le dichiarazioni dei redditi 2011 e le informazioni presenti nelle banche dati dell' amministrazione finanziaria, risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati**. Sempre nella predetta comunicazione, **l'agenzia invita il contribuente a considerare, anche ai fini della dichiarazione 2012, la compatibilità delle spese effettuate nell' anno appena concluso (anno 2011), con il reddito complessivo del dichiarante**. Pertanto, **l'obiettivo che si prefigge l' Agenzia delle Entrate è chiaro: indurre il contribuente, di fronte al rischio di subire un accertamento, a dichiarare redditi più elevati in Unico 2012 redditi 2011 e modificare Unico 2011 redditi 2010 mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa entro il prossimo 1° ottobre 2012**.

La lettera dell' Agenzia delle Entrate

Le **missive** che in questi giorni stanno per essere recapitate, se non lo sono già state, dall' **Agenzia delle Entrate** sono sostanzialmente delle "note informative" **con le quali si segnala al contribuente che sono state riscontrate nel periodo di imposta 2010 alcune anomalie tra i redditi dichiarati e le spese accertate dal Fisco**.

OSSERVA

Nella lettera viene evidenziato che il contribuente, sulla base delle spese sostenute, ha

Le ricordiamo che, nel caso in cui non fosse in grado di dimostrare la compatibilità delle spese sostenute con il reddito dichiarato, l'Agenzia delle Entrate potrà procedere all'accertamento sintetico del reddito complessivo.

Le suggeriamo, quindi, di considerare con attenzione questa comunicazione e le opportunità di ravvedimento offerte dalla normativa fiscale (art. 13 del decreto legislativo n.472/1997).

La invitiamo a considerare il contenuto di questa comunicazione anche ai fini della dichiarazione 2012 (periodo d'imposta 2011), valutando la compatibilità delle spese effettuate lo scorso anno con il reddito complessivo da dichiarare.

Con i migliori saluti

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Attilio Befera

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993.*

OSSERVA

Nel corso di un'intervista rilasciata ad alcuni organi di stampa, **il direttore centrale Accertamento dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la suddetta lettera non ha il valore di avviso di accertamento.** La lettera è strumentali a rendere noto al contribuente che esiste uno scostamento significativo tra spesa sostenuta nel 2010 e reddito dichiarato. La ragione per cui la lettera è stata recapitata consiste nello stimolare il contribuente ad una sorta di adeguamento in dichiarazione, con lo scopo di evitare un successivo accertamento.

- la seconda parte, invece, è un **allegato personalizzato nel quale sono dettagliate, voce per voce, le spese del 2010 effettuate dal singolo contribuente** e che, sommate tra loro, potrebbero fare scattare l'accertamento sintetico perché determinano un reddito maggiore di quello dichiarato.

ALLEGATO

SPESE SIGNIFICATIVE SOSTENUTE NELL'ANNO 2010	PRESENZA
ABITAZIONE	
ACQUISTO FABBRICATO	x
MUTUI	x
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E RISPARMIO ENERGETICO	x
COLLABORATORI DOMESTICI	
CANONI DI LOCAZIONE	
ARREDI ED ELETTRODOMESTICI	
MEZZI DI TRASPORTO	
ACQUISTO AUTOVEICOLI, MOTO e CARAVAN	x
ACQUISTO IMBARCAZIONE	
ACQUISTO AEROMOBILE	
NOLEGGIO E LEASING	
ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI	
POLIZZE ASSICURATIVE	
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	x
ISTRUZIONE	
RETTE SCOLASTICHE, CORSI UNIVERSITARI, SOGGIORNI STUDIO, CORSI DI LINGUA, ETC.	
TEMPO LIBERO E CURA DELLA PERSONA	
VIAGGI, CIRCOLI ESCLUSIVI, CENTRI BENESSERE, EQUITAZIONE ETC.	
ALTRE SPESE	
ACQUISTO OPERE D'ARTE	
ACQUISTO OGGETTI DI PREGIO	
ACQUISTI ALTRI BENI E SERVIZI	
MOVIMENTI FINANZIARI VERSO L'ESTERO	
ALTRI INVESTIMENTI	
ACQUISTO TERRENO	
ACQUISTO TITOLI ED AZIONI	
CONFERIMENTO DENARO IN SOCIETA'	
APPORTO DENARO IN ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE	
ORO DA INVESTIMENTO	

OSSERVA

Nella lista stilata dall'Agenzia non vengono dettagliate le spese in euro atteso che:

- la legge sulla privacy lo impedisce;
- il contribuente "dovrebbe" essere a conoscenza delle spese significative che ha sostenuto nel 2010.

Motivazioni alla base della lettera	Sono motivazioni di carattere informativo. Infatti, la lettera rende noto ai destinatari che l'Agenzia ha, nelle sua banca dati, informazioni su spese certe e quantificate sostenute nel 2010 e che queste spese eccedono in maniera sensibile il reddito che risulta dalla dichiarazione.
Comportamento del contribuente destinatario della comunicazione	Se il contribuente ritiene di avere tutti gli elementi che spiegano la sproporzione tra le spese ed il reddito può chiarire la sua posizione.

La via di uscita contenuta nella lettera

La lettera in commento suggerisce una **possibile via d'uscita** per i soggetti realmente a rischio di accertamento. In questo caso, infatti, ci si può mettere in regola con una **dichiarazione integrativa per il 2010** che prevede la collocazione dei proventi in una precisa categoria, a cui può essere collocato il pagamento di altri tributi.

OSSERVA

L'integrazione della dichiarazione effettuata secondo quanto previsto dall'avviso dell'Agenzia delle Entrate, però, potrebbe, come meglio argomentaremo di seguito, avere effetti anche per l'Irap, l'Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente.

La risposta via email

Due sono i casi in cui la risposta e/o replica alla missiva ricevuta può essere inviata **direttamente via email** all'indirizzo appositamente dedicato **dc.acc.commsint@agenziaentrate.it** oppure in alternativa è possibile rivolgersi anche **al call center al numero verde 848.800.444** e precisamente:

1. se si è **in presenza di una situazione di facile giustificazione, ad esempio nel caso di contribuenti in possesso di redditi esenti, tassati alla fonte o determinati con criteri forfetari.**

✚ in questo caso, la replica dovrebbe riportare unicamente il nominativo del contribuente non avendo la comunicazione delle entrate alcun numero identificativo né un vero e proprio protocollo, e sostanzialmente la replica non è altro che l'applicazione del principio " a domanda, rispondo" in forza del quale il contribuente in maniera "irrituale" informa l'Ente delle motivazioni sulla scorta delle quali tali spese sostenute sono da ritenersi giustificate. **Lo scopo della suddetta replica sarebbe quello di evitare, sin dall'origine, un possibile procedimento amministrativo che inizierebbe proprio da un invito al contraddittorio ovvero a comparire in un determinato giorno e luogo;**

2. **in caso di significative anomalie** ovvero se la lettera dell'Agenzia contiene delle **vere e proprie incongruenze**, o se si registrano **difformità o errori nella lista delle spese attribuite** (ad esempio se al contribuente viene attribuito l'acquisto di un terreno o di un immobile o di una barca in realtà mai comprata):

ATTENZIONE

Pur dubitando della valenza giuridica della comunicazione a mezzo mail, anche nel rispetto della facoltà dell'Agenzia di ottenere (a richiesta) informazioni e dati, è sicuramente opportuno che il contribuente avvisi fin da subito l'agenzia circa le situazioni non veritiere in ordine alle spese allo stesso imputate, o circa il possesso di redditi esenti, tassati alla fonte o quant'altro.

Tuttavia, vi è chi sostiene che al di là dei casi sopra menzionati non occorra una risposta, ma ci permettiamo di suggerire che in mancanza, ovvero in caso di **silenzio** del contribuente dinanzi alla missiva ricevuta, **questo atteggiamento potrebbe essere poco consono e a proprio sfavore**. Infatti, il Fisco di fronte a questo "silenzio" potrebbe perseverare con la procedura di accertamento sintetico e quindi imputare una maggiore imposta unitamente all'applicazione di sanzioni che vanno dal 100 al 200%.

L'alternativa alla risposta via email: il contraddittorio

Alternativamente all'invio della risposta via email il contribuente potrà aspettare e percorrere successivamente la strada del contraddittorio dato che l'ufficio che procede alla determinazione del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire, indicando nell'invito:

- ✚ i periodi di imposta suscettibili di accertamento;
- ✚ il giorno e il luogo della comparizione;
- ✚ le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte.

A questo punto si potrà scegliere se:

- 1) dare luogo all'avvio del contenzioso o
- 2) pagare quanto richiesto, ma con uno sconto sulle sanzioni (ridotte della metà) e sul recupero della materia imponibile.

In questo secondo caso il contribuente dovrà prestare adesione ai contenuti dell'invito a mezzo di comunicazione al competente ufficio, per poi procedere al versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. In caso di esito negativo all'adesione al contribuente non resterà che impugnare l'atto di accertamento presso la commissione tributaria competente per territorio.

Assenza di risposta e dichiarazione integrativa

Nel caso in cui la segnalazione dell'Agenzia delle Entrate sia corretta, ovvero se ci si ritrova nella lista delle spese fatte, e vi sia scostamento tra spese fatte e redditi dichiarati, **due sono le possibili opzioni:**

➤ **non rispondere e aspettare l'accertamento.** Potrebbe essere il caso del contribuente che ha redditi aggiuntivi quali: donazioni; eredità; vendita del proprio patrimonio immobiliare; vincite al gioco; redditi soggetti a tassazione a titolo d'imposta sostitutiva; altri redditi esenti;

1. **mettersi spontaneamente in regola con una dichiarazione integrativa per il 2010** e beneficiare delle sanzioni ridotte, al fine di evitare di vedersi esposto a verifiche ulteriori mostrandosi parte diligente senza aspettare l'accertamento.

Chi intendesse mettersi spontaneamente in regola con una dichiarazione integrativa per il 2010, al fine di correggere i dati del suddetto periodo di imposta e fare emergere i redditi precedentemente non dichiarati **dovrà inviare telematicamente la nuova Dichiarazione dei redditi entro il termine di presentazione del modello Unico relativo al periodo di imposta successivo ovvero entro il 1 ottobre 2012.** In tal caso il contribuente potrà beneficiare del ravvedimento ed ottenere così la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 12,5% dell'imposta evasa, che andrà pagata contestualmente alla stessa imposta.

In tema di ravvedimento, corre l'obbligo evidenziare che sebbene la lettera inviata ai contribuenti si riferisca solamente alla riduzione delle sanzioni ad un ottavo del minimo, come sopra esposto, il ravvedimento garantisce:

- qualora il contribuente si ravveda per il periodo d'imposta 2010 e la violazione è stata commessa nel 2011, la riduzione delle sanzioni a un decimo del minimo;

➤ qualora il contribuente si ravveda per il periodo di imposta 2011 e la violazione è stata commessa in occasione dell'invio di UNICO 2012 e posta in essere successivamente al 01.02.2012, la riduzione sarà pari a un ottavo del minimo.

OSSERVA

Il contribuente conscio di non essere in regola, ha la possibilità, in forza dell'invito indicato nella missiva, di valutare come comportarsi anche per i redditi del 2011. In tal caso si suggerisce di valutare la compatibilità delle spese effettuate nel 2011 con il reddito complessivo da dichiarare, il tutto entro il 18.06.2012 (ovvero nel caso in cui venga confermata la proroga annunciata entro il 09.07.2012) o 18.07.2012 con la maggiorazione dello 0,4% (ovvero il 20.08.2012 in caso di proroga).

ATTENZIONE

Riteniamo di dover evidenziare che per i contribuenti che, a causa di uno scostamento del reddito dichiarato rispetto alle spese, hanno ricevuto l'invito ad adeguare la propria posizione dall'Agenzia, potrebbe essere **più vantaggioso essere assoggettati all'accertamento sintetico piuttosto che effettuare l'integrazione spontanea della dichiarazione.**

Le motivazioni sono molteplici e risiedono nel fatto che:

➤ **l'accertamento sintetico non prevede l'identificazione della categoria di reddito** alla quale ascrivere i proventi occultati;

➤ **la dichiarazione integrativa, prevede, al contrario, la collocazione dei proventi in una precisa categoria, a cui può essere collegato il pagamento di altri tributi.** L'integrazione della dichiarazione effettuata, ad esempio, potrebbe **avere effetti anche per l'Irap, l'Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente per quanto riguarda il costo della regolarizzazione.**

Fermo quanto sopra esposto, invitiamo i clienti dello studio a trasmetterci le lettere sul redditometro recapitate dall'Agenzia e in tal caso di mettersi immediatamente in contatto con la segreteria al fine di fissare un appuntamento per valutare, anche alla luce di quanto suggerito con la presente informativa, come e se rispondere.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse. Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO

7

STUDIO DOTTORESSA
ANNA FAVERO